



TRIBUNALE FEDERALE - ACI Sport

SENTENZA N° 25/2017

Il Giudice Sportivo dell'ACI Sport, composto dai Signori Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Gen. Ugo Marchetti (componente) Avv. Giuseppe Violante (componente) assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Sportivo, dottor Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento dell'8 febbraio 2017, la Procura federale ha deferito a questo Giudice il licenziato Stefano Pavesi (Lic. Ufficiale di gara N°355922) per violazione degli articoli 8.1, 8.5 R.S.N. e 154 bis. co 6, del R.N.S ed ha chiesto "l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di giorni 30 (trenta) e dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento)"

Nell'atto di deferimento la Procura ha dedotto che l'incolpato è stato invitato, nella sua qualità di ufficiale di gara a rendere "dettagliata testimonianza scritta sui fatti che hanno coinvolto i licenziati Bucci Domenico e Stefano Leonildo in occasione della gara svoltasi sul circuito internazionale 7 laghi in data 6-9 ottobre 2016" e che il suddetto licenziato "si è ingiustificatamente sottratto alla richiesta di questo Ufficio".

Con nota del 20 giugno 2016 indirizzata alla Direzione Sport Automobilistico, il Pavesi ha ribadito di non aver null'altro da aggiungere a quanto scritto nel rapporto predisposto dopo i fatti per cui la Procura ha chiesto maggiori chiarimenti.

All'udienza dibattimentale celebratasi il giorno 27 giugno 2017 il Pavesi non è comparso; la Procura si è riportata all'atto di deferimento ed insistito per l'applicazione delle sanzioni richieste.

Il Collegio rileva che i fatti oggetto di contestazione trovano riscontro nella documentazione in atti e nel comportamento processuale assunto dall'incolpato.

Il tenore della su menzionata nota rende inequivocabile la volontà del signor Pavesi di non collaborare con gli Uffici della Procura che hanno inteso avvalersi dell'ausilio di un Ufficiale di gara per effettuare accertamenti approfonditi sui comportamenti che hanno dato origine al procedimento disciplinare n.72/16.

In particolare a fronte della richiesta di una "dettagliata testimonianza scritta sui fatti che hanno coinvolto i licenziati Bucci Domenico e Stefano Leonildo in occasione della gara svoltasi sul circuito internazionale 7 laghi" l'incolpato replica laconicamente di non aver "nulla da aggiungere o precisare a quanto stilato nel rapporto" e comunica, inoltre, di non poter presentarsi a Roma il giorno 2 maggio 2017 "per motivi di lavoro, di costi e di tempo" così univocamente declinando la propria indisponibilità a collaborare.

Non vi è dubbio che i comportamenti innanzi descritti, si lasciano apprezzare per la distonia dai principi di lealtà e correttezza, canoni cui a maggior ragione deve ispirarsi colui che in seno alla Federazione assolve alle funzioni di Ufficiale di Gara.

Il Collegio non può peraltro fare a meno di osservare che l'incolpato manifesta equivalente indifferenza per l'ordinato corso della giustizia federale e per il delicato ruolo assunto nel momento in cui non solo omette di presenziare all'udienza di dibattimentale del 27 giugno 2017



bensi dichiara, in calce alla nota del 20 giugno 2017, che non riuscirebbe a fare il commissario di gara perchè deve seguire il proprio lavoro.

In definitiva sussistono i presupposti per la responsabilità disciplinare per violazione degli articoli artt. 8.1, 8.5, 154 bis, co 6, R.N.S

P.Q.M

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Pavesi Stefano (lic.355922) responsabile delle violazioni a lui ascritte e lo condanna alla sanzione della sospensione della licenza sportiva per giorni 30, con l'ammenda in euro 500,00.

Roma , 27/06/2017

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

COMPONENTE RELATORE

Avv. Giuseppe Violante